



Ordine di priorità per la concessione di aiuti finanziari ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi (LPar)

del 28.10.2020

Visti gli articoli 14 ss. della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar)¹, l'articolo 1 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi² e l'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)³, il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

decide:

1. Scopo

Con il presente ordine di priorità per la concessione di aiuti finanziari, il DFI intende:

- impiegare in modo più mirato ed efficace i mezzi a disposizione; e
- rafforzare l'attuazione di misure in favore della parità nelle imprese e nelle organizzazioni mediante programmi ai sensi dell'articolo 14 LPar.

2. Priorità nella valutazione delle domande

Sono concessi aiuti finanziari prioritariamente a **programmi ai sensi dell'articolo 14 LPar** e dell'articolo 1 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi i cui obiettivi, servizi e prodotti rientrano nei seguenti punti di forza equivalenti:

Punto di forza A:

Programmi che mirano a promuovere lo sviluppo e l'impiego di servizi e prodotti per le imprese, destinati in particolare a raggiungere la parità salariale fra donna e uomo e a promuovere la conciliabilità tra vita professionale e familiare.

I programmi puntano a promuovere lo sviluppo e l'impiego costante di servizi e prodotti standardizzati destinati ai datori di lavoro. Devono inoltre contribuire alla promozione concreta e a lungo termine dell'uguaglianza fra donna e uomo nelle imprese, in particolar modo per quanto riguarda la parità salariale e la conciliabilità fra lavoro e famiglia.

Punto di forza B:

Programmi che mirano a promuovere la pari rappresentanza delle donne e degli uomini nelle professioni e nei rami con carenza di personale qualificato.

I programmi mirano a garantire la pari rappresentanza delle donne e degli uomini nelle professioni e nei rami in cui uno dei due generi è chiaramente sottorappresentato e vi è carenza di personale qualificato.

¹ RS 151.1

² RS 151.15

³ RS 616.1

3. Altri programmi di promozione ai sensi dell'articolo 14 LPar

Se i mezzi finanziari lo permettono, possono beneficiare di aiuti finanziari anche programmi che, pur non rientrando nei punti di forza A e B, soddisfano i criteri di cui all'articolo 14 LPar.

4. Nessun aiuto finanziario per consultori ai sensi dell'articolo 15 LPar

In considerazione del riesame dei sussidi del DFI nel 2015, delle decisioni del Consiglio federale nel quadro dell'approvazione del consuntivo dello stesso anno⁴ e della vigente ripartizione dei compiti e degli oneri tra Confederazione e Cantoni (principio della sussidiarietà), non sono concessi aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 15 LPar per consulenze individuali in materia di formazione professionale (continua), (re)inserimento, orientamento professionale e pianificazione della carriera e diritto del lavoro.

5. Altre disposizioni

Qualora prima o durante il periodo di validità del presente ordine di priorità le condizioni quadro su cui si fonda subissero modifiche (p. es. stralcio, riduzione o aumento del credito destinato agli aiuti finanziari, modifica di legge), il DFI procederà alla sua revisione prima della conclusione del periodo di validità.

6. Informazione

In applicazione dell'articolo 13 capoverso 4 LSu, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) informa le cerchie interessate del presente ordine di priorità e lo pubblica sul suo sito Internet.

7. Entrata in vigore

Il presente ordine di priorità entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed è valido fino al 31 dicembre 2024.

Dipartimento federale dell'interno DFI
Il capodipartimento



Alain Berset

⁴ Consuntivo 2015: volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica C2015, pagine 58 ss.